



184/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA

Presidente

FABIO GAETANO GALEFFI

Consigliere

NATALE LONGO

Consigliere

Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Beatrice MENICONI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità, iscritto al **n. 61728** del registro di
segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana n. 256/2023,
depositata il 1/8/2023

proposto da:

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana, in
persona del Procuratore regionale *pro-tempore*;

[APPELLANTE]

contro:

- **POGGIO MACINA Società agricola a responsabilità limitata**, p.i.
01474790530, con sede legale a Manciano (Grosseto), località Le Fabbre,

		in persona del legale rappresentante;	
	-	GUZZETTI EDOARDO , nato a Roma il 7 settembre 1981, (c.f. GZZDRD81P07H501H), nella qualità di amministratore unico della società POGGIO MACINA s.a.r.l.	
		entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Amerini, presso lo studio del quale in Grosseto, via Ginori, n. 26, sono elettivamente domiciliati, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:	
		francescoamerini@pec.ordineavvocatigrosseto.com	
		[APPELLATI]	
		VISTO l’atto di appello.	
		VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
		UDITI , nell’udienza del 19/6/2026, svolta con l’assistenza del segretario dott.ssa. Serena Scippa, il relatore, cons. Roberto Rizzi, il Pubblico ministero, v.p.g. Giulio Stolfi, e l’Avv. Francesco Amerini, in rappresentanza degli appellati.	
		Svolgimento del processo	
		Con la sentenza n. 256/2023, depositata il 1/8/2023 e non notificata, la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definiva il giudizio promosso per il danno erariale, quantificato in complessivi € 69.537,75, asseritamente generato dall’indebita percezione, nelle annualità dal 2016 al 2019, di contributi pubblici, a valere su fondi di provenienza comunitaria, rientranti nel comparto agricolo, l’erogazione dei quali era avvenuta sul documentato presupposto che la POGGIO MACINA s.a.r.l. (di seguito: «POGGIO MACINA») avesse la disponibilità di terreni sui quali esercitare l’attività	
		2	

		agricola.	
		Dagli approfondimenti che la Guardia di Finanza aveva autonomamente	
		compiuto in connessione con una verifica fiscale, era emerso che il contratto	
		di affitto agrario, stipulato in data 10/11/2010 con la Fattoria Pianetti s.a.r.l., i	
		cui soci erano i medesimi membri della famiglia soci della POGGIO	
		MACINA, con il quale era stata ceduta in godimento la superficie di ettari	
		cinquantanove are ventuno e centiare ventiquattro (Ha 59.21.24), comprensiva	
		anche di un fabbricato rurale, per la durata di venti anni ed un canone annuo	
		di € 2.000,0, era <i>«ideologicamente falso, privo di qualsivoglia valida ragione</i>	
		<i>economica e strettamente funzionale all'indebito ottenimento (...) di</i>	
		<i>erogazioni pubbliche».</i>	
		E ciò in ragione delle seguenti circostanze:	
		- la proprietà di entrambe le società era riconducibile ai membri	
		della famiglia Guzzetti;	
		- il canone di affitto, oltre a non figurare mai tra gli introiti	
		contabilizzati dalla società locatrice, era obiettivamente irrisorio in	
		rapporto alla consistenza dei cespiti affittati - che, nel contratto	
		preliminare di compravendita, stipulato con scrittura privata del	
		30/6/2012, erano stati valutati € 3.000.000,00 - e in considerazione	
		del fatto che tra i beni oggetto di locazione era ricompreso un	
		fabbricato rurale, denominato "Club House", in cui erano stati	
		realizzati n. 11 appartamenti utilizzati per l'attività di agriturismo	
		dall'anno 2016, che però la società POGGIO MACINA non aveva	
		mai gestito (posto che, nella relativa contabilità aziendale, non vi	
		era evidenza di alcun ricavo derivante da tale attività);	
		3	

	- i terreni non erano stati utilizzati per l'esercizio di attività	
	tipicamente agricole, posto che la società non aveva avuto alle	
	proprie dipendenze personale impiegato in attività agricole; il	
	fatturato passivo non evidenziava acquisti specifici attribuibili	
	all'esercizio di tali attività agricole, se non per importi del tutto	
	trascurabili; il fatturato attivo, analogamente, non evidenziava	
	ricavi derivanti dall'esercizio delle attività in parola, se non quelli	
	documentati da fatture riferibili a società appartenenti al gruppo	
	familiare; la società non possedeva macchinari e attrezzature	
	idonee all'uso agricolo ed anche le esternalizzazioni di lavori erano	
	trascurabili.	
	Il primo giudice, preliminarmente, negando la sussistenza di iniziative di	
	doloso occultamento del danno, dichiarava prescritto il diritto al risarcimento	
	relativo alla porzione di danno riferibile alle erogazioni di contributi avvenute	
	in data antecedente al 1° ottobre 2016 (complessivamente € 5.250,40: € 741,34	
	erogati il 26/4/2016; € 750,00 erogati il 7/4/2016; € 3.759,06 erogati nell'anno	
	2014), ossia anteriori al quinquennio precedente la notifica dell'invito a	
	dedurre (avvenuta il 1/10/2021).	
	Nel merito, rigettava la domanda ritenendo che non fosse sufficientemente	
	provato l'elemento oggettivo dalla condotta illecita dei convenuti, necessario	
	ai fini configurabilità della responsabilità amministrativa.	
	A tanto perveniva analizzando separatamente i due profili ritenuti fondanti la	
	prospettazione attorea e, cioè, la falsità ideologica del contratto di affitto	
	agrario dei terreni ed il mancato impiego dei terreni condotti in affitto per	
	attività tipicamente agricole.	
	4	

	Quanto al primo aspetto, la Corte territoriale riteneva che «l'efficacia	
	probatoria inferenziale» degli elementi addotti per affermare il carattere non	
	veritiero o simulato del contratto di affitto fosse insufficiente alla luce delle	
	deduzioni formulate dalla difesa dei convenuti.	
	In particolare, evidenziava che, in occasione di una verifica fiscale condotta	
	nell'anno 2016 in riferimento alla creazione, nel 2011, di un impianto	
	fotovoltaico proprio nei terreni oggetto del contratto di affitto, l'Agenzia delle	
	Entrate, valutando gli stessi rapporti negoziali ed imprenditoriali e le relazioni	
	intercorrenti tra le società POGGIO MACINA e la società Fattoria Pianetti,	
	anche sotto il profilo della contiguità familiare esistente tra i soggetti	
	stipulanti, era giunta all'affermazione che fosse <i>«impossibile prospettare la</i>	
	<i>sussistenza di operazioni di natura elusiva in capo alla società Poggio</i>	
	<i>Macina»</i> .	
	Inoltre, reputava non significativa la segnalata irrisorietà del canone di affitto,	
	tenuto conto della conformità dello stesso agli standard del settore agricolo	
	nella zona, come comprovata anche dalla comparazione con gli importi	
	oggettivamente equiparabili dei canoni concordati in altri due contratti di	
	affitto agrario conclusi dalla stessa società POGGIO MACINA con due	
	diverse aziende, nonché dalla considerazione dell'estensione effettiva dei	
	terreni utilizzabili a scopo agricolo (circa 33 ettari su 59 totali) e	
	dell'equilibrio sinallagmatico delle varie condizioni contrattuali, tra le quali il	
	particolare peso economico riferibile all'onere di provvedere alle opere di	
	miglioria posto a carico dell'affittuario e da questi assolto in particolare con	
	la ristrutturazione del fabbricato rustico compreso nei cespiti locati e la	
	realizzazione di n. 10 appartamenti destinati ad uso agriturismo.	
	5	

	Infine, la mancata regolazione in danaro del rapporto obbligatorio relativo ai	
	canoni di affitto trovava plausibile spiegazione, in termini di compensazione,	
	nel vantaggio economico che la società concedente, Fattoria Pianetti aveva	
	tratto dall'esercizio della attività agrituristica a partire dal 2016 e fino al 2019.	
	D'altra parte, la Procura regionale non aveva ritratto gli elementi induttivi	
	originariamente addotti alle argomentazioni difensive opposte dai convenuti	
	sia in fase pre-processuale che nel corso del giudizio.	
	Anche con riferimento al secondo aspetto asseritamente fondante la	
	responsabilità, ossia l'asserito mancato effettivo compimento da parte della	
	società POGGIO MACINA di attività agricole sui terreni affittati, il primo	
	giudice rilevava che i fattori di presunzione su cui la Procura regionale aveva	
	basato il percorso logico-deduttivo non fossero idonei a dimostrare l'assunto	
	di partenza. Infatti, per ogni profilo considerato (ossia: a) l'assenza di	
	personale dipendente adibito ad attività agricole, associata alla irrilevanza	
	delle esternalizzazioni di lavori; b) l'irrisorietà degli acquisti specifici	
	riconducibili all'esercizio di tali attività agricole; c) la rilevazione dei ricavi	
	dall'esercizio delle attività in parola, conseguiti pressoché esclusivamente in	
	riferimento ad operazioni da considerarsi inesistenti in quanto relative a	
	rapporti con le altre società appartenenti alla famiglia Guzzetti; d) la mancanza	
	di titolarità o detenzione di macchinari e attrezzature idonee all'uso agricolo),	
	vi erano argomentazioni difensive, debitamente documentate, che inducevano	
	a ritenere infondato l'assunto di partenza.	
	Avverso tale decisione proponeva appello la Procura regionale.	
	Con il primo motivo, contestava l'accoglimento parziale dell'eccezione di	
	prescrizione, sostenendo (par. 3.2.1.) che « <i>Nelle ipotesi di indebita percezione</i>	

	<i>di finanziamenti, conseguente a condotte fraudolente causalmente connesse</i>	
	<i>allo sviamento delle risorse pubbliche, l'occultamento doloso è configurabile</i>	
	<i>in re ipsa».</i>	
	Pertanto, l'esordio della decorrenza aveva avuto luogo il 15 novembre 2019,	
	e non il 1° ottobre 2016, come ritenuto dal primo giudice.	
	Censurava, poi, la statuizione che aveva escluso la sussistenza della condotta	
	illecita.	
	Ad opinione dell'appellante, tale conclusione era il prodotto di un errore	
	valutativo di fondo, che inficiava l'intero percorso argomentativo: infatti,	
	anziché esaminare unitariamente gli elementi portati a sostegno	
	dell'antigiuridicità della condotta, la Corte territoriale li aveva scissi,	
	distinguendo i profili che interessavano la falsità ideologica del contratto di	
	affitto da quelli riguardanti il mancato utilizzo dei terreni affittati per le attività	
	agricole.	
	Svolgeva, poi, articolate considerazioni sulla correttezza degli elementi	
	presuntivi posti a base della prospettata responsabilità amministrativa,	
	insistendo sulla loro chiara portata evocativa.	
	Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità dei convenuti e,	
	per l'effetto, che fossero condannati al risarcimento del danno complessivo,	
	pari a € 69.534,75 (chiesta con l'atto di citazione «con vincolo di solidarietà»:	
	cfr. pag. 10).	
	In data 29/5/2026, si costituivano la POGGIO MACINA e GUZZETTI	
	Edoardo, svolgendo ampie considerazioni a contrasto dei motivi di appello.	
	In particolare, contestavano l'asserito contenuto fittizio del contratto di affitto	
	agrario dei terreni e l'affermato omesso svolgimento di attività agricole sui	
	7	

	terreni condotti in affitto.	
	In via istruttoria, reiteravano la richiesta di ammissione di prova testimoniale	
	(sostituendo uno dei testimoni originariamente indicati, deceduto in corso di	
	causa).	
	Concludevano chiedendo il rigetto dell'appello con la conseguenziale	
	conferma della sentenza impugnata.	
	All'udienza del 19/6/2026, il Pubblico ministero, parte appellante, ed il	
	difensore degli appellati ribadivano le conclusioni, rispettivamente, rassegnate	
	in atti, svolgendone i motivi, come compendiatati nel verbale di udienza.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	Motivi della decisione	
	1. Con il primo motivo di gravame, la Procura regionale ha censurato il capo	
	della decisione relativo all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione,	
	lamentando la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, comma 2, della	
	l. 20/1994.	
	In particolare, alla dichiarazione di parziale prescrizione del diritto al	
	risarcimento del danno erariale il giudice di primo grado è pervenuto dopo	
	aver escluso la sussistenza dell'occultamento doloso del danno, che la Procura	
	regionale aveva ipotizzato si fosse protratto fino al 13/1/2021 (data di	
	ricezione dell'annotazione della Guardia di Finanza che compendia gli	
	approfondimenti istruttori compiuti) o, nell'ipotesi più favorevole ai	
	convenuti, fino al 15/11/2019 (data di ricezione della notizia di danno	
	trasmessa dalla medesima forza di polizia).	
	E ciò in conseguenza della valorizzazione dell'assoggettamento, senza rilievi,	
	alle verifiche dei vari organi onerati di controllare il corretto impiego dei	
	8	

		finanziamenti percepiti (ARTEA, AGEA, ICEA, Guardia di Finanza).	
		Conseguentemente, ha affermato che, per l'individuazione dell'esordio alla	
		decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, doveva aversi riguardo	
		alla <i>«realizzazione dell'effetto lesivo conseguente all'azione illecita, (che)</i>	
		<i>nello specifico va distintamente rinvenuta nei vari momenti (...) in cui ARTEA</i>	
		<i>ha provveduto alle effettive erogazioni delle contribuzioni pubbliche in</i>	
		<i>argomento».</i>	
		Su tale presupposto, rilevato che la contestazione era stata formulata con il	
		vincolo della solidarietà tra i due soggetti convenuti e che, quindi, dovesse	
		trovare applicazione l'art. 1310 c.c., il primo atto cui anettere valore di	
		interruzione del corso della prescrizione era la prima notificazione dell'invito	
		a dedurre cumulativo, effettuata il 1/10/2021.	
		Sicché, ha dichiarato estinta la porzione riferibile al periodo antecedente il	
		quinquennio precedente la soglia temporale del 1/10/2016. Detta porzione ha	
		una consistenza pari ad € 5.250,40 (risultante dalla sommatoria dei seguenti	
		importi: € 741,34, erogati in data 26/4/2016, € 750,00 erogati in data 7/4/2016	
		ed € 3.759.06, erogati nel corso del 2014).	
		La soluzione interpretativa che ha condotto la Corte territoriale	
		all'accoglimento dell'eccezione di parziale prescrizione del diritto al	
		risarcimento del danno è corretta.	
		Lo snodo dirimente su cui si incentra la contestazione della Procura regionale	
		riguarda il profilo dell'occultamento doloso del danno.	
		Infatti, solo spostando il momento di esordio della decorrenza dall'erogazione	
		dei contributi, momento in cui la produzione del danno, ordinariamente, si	
		manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile	
		9	

	dal danneggiato (Cass., ord. n. 13092 del 2025), all’ultimazione degli	
	approfondimenti istruttori che hanno permesso di rilevare le criticità della	
	vicenda potrebbe escludersi una inerzia in grado di pregiudicare la tutela della	
	porzione più remota del credito erariale.	
	Per valutare la correttezza della contestata ricostruzione, è superfluo fare	
	riferimento al parametro normativo vigente all’epoca in cui la decisione venne	
	deliberata (art. 1, comma 2, l. 20/1994, nella formulazione all’epoca vigente),	
	posto che la novella introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 6, l. 1/2026,	
	trova applicazione, per espressa previsione normativa (cfr. art. 6 del medesimo	
	testo legislativo), anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata	
	in giudicato alla data di entrata in vigore della legge.	
	Dopo le modifiche introdotte dalla l. 1/2026, l’art. 1, c. 2, della legge n.	
	20/1994 dispone che <i>«Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni</i>	
	<i>caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,</i>	
	<i>indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti</i>	
	<i>sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso</i>	
	<i>del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di</i>	
	<i>comunicazione, dalla data della sua scoperta».</i>	
	In disparte la circostanza che gli interventi di modifica riguardanti il <i>dies a</i>	
	<i>quo</i> della prescrizione si pongono in sostanziale continuità con l’orientamento	
	della giurisprudenza del giudice erariale (tra le tante, Corte conti, Sez. I App.,	
	sent. n. 12 del 2026; Sez. II App., sent. n. 132 del 2019; Sez. III App., sent. n.	
	177 del 2025) che ha sempre valorizzato l’oggettiva percepibilità del danno,	
	senza annettere valore alla mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, la	
	parte che maggiormente ha risentito degli apporti additivi della legge 1/2026	
	10	

	è stata quella dell’occultamento doloso, attraverso la specificazione che la	
	dissimulazione non può coincidere, puramente e semplicemente, con la	
	commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede un’ulteriore condotta,	
	indirizzata a impedire la conoscenza del fatto.	
	Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la	
	causazione stessa del fatto dannoso, deve, tuttavia, includere atti	
	specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora <i>in fieri</i> oppure	
	a nascondere un danno ormai prodotto.	
	L’occultamento, quindi, è qualcosa di diverso e ulteriore rispetto all’attività di	
	consumazione dell’illecito contabile (« <i>condotta attiva</i> »).	
	Inoltre, in aderenza all’orientamento già ripetutamente manifestato da questa	
	Corte (Sez. I App., sent. n. 471 del 2023; Sez. II App., sent. n. 44 del 2022;	
	Sez. III App., sentt. n. 21 del 2023, n. 177 e 145 del 2025) ed in linea con	
	quello della Corte di cassazione (Cass. n. 2030 del 2010), è stato previsto che	
	l’occultamento possa realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo	
	del debitore, avente ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia	
	tenuto – in modo esplicito e diretto o in modo indiretto (come nel caso di	
	obblighi rivenienti dai principi generali sul rapporto di lavoro pubblico o	
	sull’azione amministrativa: cfr. art. 1, c. 2-bis, della legge n. 241/1990; artt.	
	1337, 1366, 1375 c.c.) - per legge (« <i>realizzato (...) in violazione di obblighi</i>	
	<i>di comunicazione</i> »).	
	Tanto premesso in linea generale, nel caso in esame, difetta sia la sussistenza	
	di apporti comportamentali specificatamente tesi a rendere non percepibile il	
	danno quanto la violazione di obblighi di comunicazione.	
	Anche a voler considerare che l’appello è stato elaborato facendo riferimento	
	11	

	ad assetto della disciplina diverso dall'attuale e, dunque, svalutando	
	l'evocazione della configurabilità dell'occultamento doloso « <i>in re ipsa</i> », gli	
	elementi che sono stati adottati a fondamento dell'occultamento, («la	
	stipulazione di un contratto di affitto simulato, o comunque nullo, e in ogni	
	caso privo di valide ragioni economiche; la mancata riscossione del canone di	
	locazione; la mancata registrazione delle operazioni in contabilità; l'utilizzo di	
	fotografie non rappresentanti lo stato dei luoghi per l'ottenimento di contributi;	
	le false dichiarazioni rilasciate agli enti accertatori deputati a verificare lo stato	
	dei luoghi; eccetera») sono privi di una autonoma, reale attitudine decettiva.	
	Si tratta, infatti, o di allegazioni documentali che nella loro oggettiva	
	consistenza non erano finalizzate a creare una situazione di apparenza in grado	
	di evitare l'emersione della ipotizzata condotta fraudolenta o di prodotti	
	postumi dell'approfondimento istruttorio (dichiarazioni agli organi accertatori	
	sullo stato dei luoghi, fotografie aeree dei terreni, evidenze della contabilità	
	aziendale).	
	L'inottemperanza ad obblighi di comunicazione, poi, non è stata nemmeno	
	adombrata e non ha mai costituito tema di dibattito processuale.	
	In definitiva, non essendo ravvisabili robusti elementi in grado di far emergere	
	la sussistenza di iniziative volte ad occultare il danno erariale, lo stesso deve	
	ritenersi abbia assunto epifanica manifestazione, in termini obiettivi, in	
	occasione dell'erogazione delle varie porzioni di finanziamento.	
	Analizzando la continenza temporale nel quinquennio antecedente la soglia	
	del 1/10/2021 (prima notificazione dell'invito a dedurre cumulativamente	
	strutturato) l'iniziativa dell'Organo requirente risulta intempestiva per una	
	porzione dei contributi.	
	12	

	2. Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale la Procura	
	regionale ha censurato l’assorbente statuizione di insussistenza della condotta	
	antigiuridica.	
	In particolare, l’Organo requirente ha contestato l’impianto argomentativo	
	siccome fondato sulla considerazione distinta di due profili che, nella	
	prospettazione originaria, erano stati unitariamente considerati: da un lato,	
	l’esame del contratto di affitto agrario con la Fattoria Pianetti, asseritamente	
	falso e sprovvisto di ragioni economiche a suo fondamento e, dall’altro,	
	l’affermata mancata utilizzazione dei terreni affittati per l’esercizio di attività	
	agricole.	
	La considerazione delle condotte come afferenti a due profili separati avrebbe	
	fatto perdere, ad opinione della Procura regionale appellante, <i>«il senso</i>	
	<i>complessivo e la complessità»</i> dell’argomentazione, non permettendo di	
	percepire <i>«il fine unitario (illegittimo)» e rendendo «la relativa analisi (...)</i>	
	<i>parziale e penalizzata».</i>	
	Inoltre, ha diffusamente illustrato sia gli elementi ritenuti comprovanti <i>«la</i>	
	<i>nullità o la simulazione del contratto di affitto, o comunque la sua natura</i>	
	<i>fittizia»</i> , (coinvolgimento del medesimo nucleo familiare nell’operazione di	
	affitto, l’irrisorietà del canone annuo rispetto all’estensione, l’insussistenza di	
	interventi di miglioria tesi a giustificare la mancata contabilizzazione	
	dell’esiguo canone da parte della società concedente), sia la mancata	
	coltivazione dei terreni (assenza di personale dipendente adibito ad attività	
	agricole, irrilevanza degli oneri per esternalizzazioni di lavori e per acquisti	
	riconducibili all’esercizio di attività agricole, assenza di ricavi da attività	
	agricola, ad eccezione di quelli ottenuti da operazioni con le società	
	13	

	riconducibili allo stesso gruppo familiare, mancanza di macchinari agricoli e attrezzature idonee).	
	La critica alla modalità frazionata e atomistica di valutazione degli elementi ritenuti dimostrativi dell'indebita percezione dei contributi pubblici è manifestamente inconsistente.	
	Invero, la verifica della robustezza dell'impianto probatorio non può arrestarsi ad un superficiale esame, globale e unitario, delle componenti ritenute rivelatrici dell'assenza delle condizioni per l'accesso all'aiuto finanziario, prescindendo da un apprezzamento minuto delle stesse.	
	È evidente che l'effettiva portata dimostrativa dei molteplici tasselli della prospettazione attorea non può che essere vagliata in una prospettiva di validazione della loro congruenza complessiva rispetto al tema di indagine e, tuttavia, un simile approfondimento passa imprescindibilmente attraverso la considerazione parcellizzata degli elementi dedotti.	
	In ogni caso, ferma la correttezza della metodologia sotto il profilo logico, nemmeno può essere ignorato che è rimesso al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle prove (cfr. art. 95, comma 3), non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione (salvo, naturalmente, i limiti rivenienti dalla previsione che "la legge disponga altrimenti", ossia quelli delle prove legali) alle allegazioni ed al modo in cui il deducente ne auspichi l'esame.	
	Ciò chiarito occorre constatare che, alla luce delle considerazioni svolte dalla difesa degli appellati, quelle che sono state prospettate come anomalie, in tesi compromettenti l'erogazione, prima, ed il definitivo incameramento, poi, dei contributi, in realtà, tali non sono se inserite e valutate nell'appropriato contesto di riferimento, trovando sempre le circostanze, pur superficialmente	
	14	

	dotate di una carica suggestiva, di credibile e convincente spiegazione nelle	
	dinamiche gestorie.	
	In questa sede, può prescindersi dall'illustrazione puntuale della cornice	
	fattuale in cui l'operazione di finanziamento si inserisce, per come	
	minuziosamente descritta nella memoria di costituzione depositata in data	
	29/5/2026.	
	Non può essere ignorato, infatti, che il codice della giustizia contabile ha	
	imposto il canone di sinteticità per ogni prodotto degli attori del processo (art.	
	5).	
	La tecnica redazionale improntata al canone della sinteticità è prescritta anche	
	al giudice, i cui atti sono espressamente contemplati come soggetti all'indicato	
	principio generale.	
	Inoltre, l'esigenza di sinteticità è ribadita, al fine di sottolineare l'imperatività	
	del principio, con riferimento alla motivazione della sentenza (art. 17, comma	
	1, norme di attuazione del c.g.c.) che deve consistere nella <i>«concisa</i>	
	<i>esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è</i>	
	<i>fondata»</i> e può limitarsi al <i>«rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi</i>	
	<i>o di altri atti di causa»</i> .	
	Ebbene, in aderenza a tale precetto, per motivare il rigetto del motivo di	
	appello può farsi luogo al sintetico richiamo delle argomentazioni esposte	
	nella citata memoria degli appellati.	
	E segnatamente:	
	- non è ravvisabile un'incoerenza economica dell'operazione di	
	affitto (par. 2.1, pag. 16-17): se lo scopo fosse stato quello di	
	conseguire indebiti contributi pubblici o vantaggi fiscali, sarebbe	
	15	

	stato più semplice e vantaggioso mantenere i terreni in capo a	
	"Fattoria Pianetti", che avrebbe potuto ottenere gli stessi benefici	
	con un semplice ampliamento della propria domanda già validata,	
	invece di far presentare a "Poggio Macina" una domanda ex novo,	
	con il rischio di restare fuori dalla graduatoria. Anche sul fronte	
	fiscale, entrambe le società sono agricole e potevano optare per la	
	tassazione forfettaria: il presunto risparmio d'imposta era ottenibile	
	senza bisogno del contratto;	
	- l'Agenzia delle Entrate nel 2016 (par. 2.2, pag. 19-20) aveva	
	esaminato lo stesso contratto in occasione della verifica inerente	
	impianti fotovoltaici realizzati dalle due società del medesimo	
	nucleo familiare, concludendo che il contratto aveva basi	
	giuridiche ed economiche reali, non elusive;	
	- nell'accertamento con adesione del 2022 per l'anno 2015 (par. 2.3,	
	pag. 20-21) l'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto effettive le	
	fatturazioni tra le due società, confermando che "Poggio Macina"	
	disponeva di mezzi, personale e organizzazione idonei a eseguire	
	le lavorazioni agricole fatturate;	
	- i terreni affittati alla società "Poggio Macina" (par 2.4, pag. 21-22)	
	erano stati precedentemente esclusi dal piano di miglioramento	
	agricolo di "Fattoria Pianetti", perché, fin dal 2007-2008, destinati	
	a un progetto autonomo (campo da golf, poi non realizzato per	
	contingenti accadimenti);	
	- l'identità della compagine sociale delle due società non è indizio	
	conduttore di simulazione (par. 2.5a, pag. 24-25). Anzi, è proprio	

	l'appartenenza al medesimo nucleo familiare a spiegare l'interesse	
	reciproco alla regolazione contrattuale. Il contratto fu inoltre	
	stipulato avvalendosi dell'ausilio di associazioni di categoria (CIA	
	e Associazione Coltivatori a Contratto Agrario), soggetti terzi la	
	cui partecipazione conferma la genuinità della negoziazione;	
	- il canone di 2.000 €/anno per 59 ettari (di cui 20 boscati) era	
	conforme agli standard di mercato (par. 2.5a, pag. 24-25), in linea	
	con altri due contratti di affitto stipulati da "Poggio Macina" con	
	terzi estranei alla famiglia, ed inglobava l'ingente onere gravante	
	sull'affittuaria di ristrutturare a proprie spese il fabbricato rurale;	
	- la gestione temporanea del fabbricato da parte di "Fattoria Pianetti"	
	conferma l'esistenza del contratto di affitto sottostante (par. .5c,	
	pag. 28);	
	- vi sono evidenze documentali dell'effettivo esercizio dell'attività	
	agricola (par. 4, pagg. 37 e ss.), in particolare, ciò è confermato	
	dalle risultanze degli organi accertatori di settore (ICEA, AGEA,	
	ARTEA), dall'esistenza di macchinari agricoli, dai dati tratti dal	
	geoportale ufficiale della Regione Toscana (Geoscopio).	
	- i riscontri contabili dei ricavi sono coerenti con la tipologia di	
	attività praticata (par. 4.3, pagg. 41 e ss.).	
	In definitiva, elementi di giudizio forniti dagli appellati, la cui attendibilità è	
	corroborata da riscontri documentali incontestati, sono in grado di	
	neutralizzare tutti gli indicatori presuntivi di anomalia su cui era basata la	
	contestazione della statuizione del primo giudice di insussistenza della	
	condotta illegittima.	
	17	

3.	Conclusivamente, l'appello è infondato e, per l'effetto, deve essere integralmente confermata la sentenza impugnata.	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c. devono essere liquidate, a beneficio della difesa dei soggetti nei confronti dei quali è stata esclusa definitivamente la responsabilità amministrativa, le spese processuali del grado nella misura di di € 4.000,00, oltre accessori di legge, come e se dovuti. Il relativo onere deve essere posto a carico della Regione Toscana quale "amministrazione di appartenenza" a termini della disposizione appena menzionata, venendo in rilievo contributi di cui alla misura 6.4.1 ed alla misura 214 del PSR Toscana, istruiti e gestiti da detto ente e da Artea (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura), quest'ultima quale organismo pagatore regionale	
	In proposito, occorre considerare che una volta che, in base alle fisiologiche dinamiche interpretative, si pervenga all'assoggettamento di un soggetto privato alla giurisdizione della Corte dei conti, la valorizzazione del rapporto di servizio funzionale non può essere circoscritta a tale ambito, ma deve permettere l'integrale applicazione delle regole processuali vevoli per quello specifico plesso giudiziario, ivi compresa la regola della rifusione delle spese di lite. Sicché, anche laddove non sia ravvisabile una relazione d'impiego strutturata che permetta di appellare l'ente con il quale tale relazione è intrattenuta quale "amministrazione di appartenenza", il fattore ritenuto fondante la cognizione del giudice contabile deve poter consentire la permeabilità a ogni istituto ordinariamente operante nei giudizi di responsabilità amministrativa, riconoscendoli attitudine polivalente.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello	
	18	

[illegible]